

Una circolare dell'Agenzia delle entrate spiega le novità introdotte dal dl 78/2009

# Visti di conformità Iva a due vie

## Controlli rigidi se il credito è pari o superiore al volume d'affari

DI ANDREA BONGI

**V**isto di conformità Iva con doppio binario. Occorrerà infatti la verifica integrale della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili nelle ipotesi in cui il credito Iva da compensare sia pari o superiore al volume d'affari. Nelle altre situazioni invece il controllo sarà meno penetrante e si limiterà alla verifica del corretto riporto delle eccedenze di credito e alla corrispondenza fra le scritture obbligatorie ai fini Iva e la dichiarazione annuale prendendo in esame solo i documenti contabili con imposta superiore al 10% dell'imposta totale detratta.

Sono questi i primi chiarimenti in ordine ai controlli che dovranno essere effettuati dai soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità o dai revisori contabili in applicazione delle nuove norme in materia di compensazione dei crediti Iva, forniti nella circolare n.57/E diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate. Chiarimenti che giungono a pochi giorni di distanza dal debutto delle nuove norme in tema di compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 euro introdotti dall'art.10 del dl 78/09.

**Soggetti legittimati.** Grazie alle modifiche apportate in sede di conversione del dl n.78/09 la platea dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità valido per la compensazione dei crediti Iva superiori a 15.000 euro annui è composta dai seguenti soggetti:

- responsabili dell'assistenza fisca-

le dei Caf-imprese;

- iscritti negli albi

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti presso le camere di commercio.

A questi soggetti, per espressa previsione normativa, si aggiungono anche coloro che esercitano il controllo contabile della società che intende portare in detrazione importi superiori a 15.000 euro annui. I professionisti che intendono rilasciare il visto di conformità devono presentare un'apposita comunicazione alla direzione regionale competente sulla base del loro domicilio fiscale. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati anagrafici, il possesso dell'abilitazione Entratel e il possesso di polizza assicurativa con la copertura integrale dei rischi derivanti dall'attività di assistenza fiscale. Disposizioni particolari per le comunicazioni di professionisti operanti in studi associati o associazioni professionali sia per quanto riguarda l'abilitazione Entratel che per quanto riguarda la polizza assicurativa. Per quest'ultima, precisa la circolare, se intestata allo studio associato, dovrà prevedere un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale prestata dai singoli professionisti associati.

**Controlli.** In linea generale il controllo da effettuare in sede di rilascio del visto di conformità dovrà riguardare la correttezza formale della dichiarazione presentata e la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai

fini dell'Iva.

Sempre in linea generale, ricorda la circolare, tale verifica non comporta valutazioni di merito ma solo il riscontro formale della corrispondenza in ordine

all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini dell'Iva. Particolari attenzioni dovranno però essere poste in ordine al corretto riporto delle eccedenze di credito Iva di annualità precedenti e alla correttezza fra il codice attività dichiarato e quello effettivo risultante dalla documentazione contabile.

Dovrà inoltre essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che in linea generale sono suscettibili di generare eccedenze di Iva a credito ovvero: aliquote attive mediamente più basse di quelle passive, presenza di operazioni non imponibili o non soggette all'Iva, acquisto o importazione di beni strumentali e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. I controlli preliminari al rilascio del visto di conformità diverranno poi particolarmente penetranti nell'ipotesi, invero piuttosto anomala, in cui il credito da destinare alla compensazione sia pari o superiore al volume d'affari. In queste situazioni, recita testualmente la circolare «deve essere effettuata l'integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili».

In tutte le altre ipotesi invece i documenti contabili saranno esaminati solo se presentano importi Iva superiori al 10% dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta in dichiarazione.